



BOZZA DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO"
LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001 N. 13 "NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO"
DGR 12 LUGLIO 2002 N. 7/9776 "CRITERI TECNICI DI DETTAGLIO PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE"

COMUNE DI DOSSO DEL LIRO
Via Chiesa
22010 DOSSO DEL LIRO (CO)

Sommario

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 FINALITÀ DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	4
ART. 2 DEFINIZIONE DI INQUINAMENTO ACUSTICO.....	4
ART. 3 DEFINIZIONI TECNICHE.....	4
ART. 4 MISURE E CONTROLLI.....	9
TITOLO 2. DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI	10
ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE APPARTENENTI A CLASSI ACUSTICHE.....	10
ART. 6. VALORI LIMITE.....	10
Valori limite assoluti di emissione.....	10
Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa.....	10
ART. 7. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E LIMITI NELLE RISPETTIVE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA.....	13
TITOLO 3. PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO	17
ART. 8. REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	17
ART. 9. CONTENUTI DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	17
ART. 10. APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	18
TITOLO 4. INSEDIAMENTI INDUSTRIALI	19
ART. 11. NORME GENERALI.....	19
ART. 12. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE.....	19
ART. 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO.....	19
ART. 14. TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO.....	20
ART. 15. IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO.....	20
TITOLO 5. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	21
ART. 16. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	21
ART. 17. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO.....	22
ART. 18. AUTOCERTIFICAZIONE.....	22
ART. 19. TITOLI ABILITATIVI EDILIZI NELLA FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI.....	23
ART. 20. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	23
ART. 21. PIANIFICAZIONE URBANISTICA.....	25
TITOLO 6. MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	26
ART. 22. RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE.....	26
ART. 23. RUMORE PRODOTTO DA ATTIVITÀ SVOLTE ALL'APERTO.....	27

<i>ART. 24. RUMORE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DOMESTICHE E DA ABITAZIONI PRIVATE CON EFFETTI SULL'INTERNO E SULL'ESTERNO DELLE STESSE</i>	<i>27</i>
<i>ART. 25. LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE DOTATI DI IMPIANTI ELETTRACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE.....</i>	<i>28</i>
<i>ART. 26. CAMPANE</i>	<i>28</i>
TITOLO 7. AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE	29
<i>ART. 27. DEFINIZIONE ATTIVITÀ TEMPORANEE.....</i>	<i>29</i>
<i>ART. 28. ATTIVITÀ SOGGETTE</i>	<i>29</i>
<i>ART. 29. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE</i>	<i>30</i>
<i>ART. 30. LIMITI ACUSTICI, ORARI E DEROGHE EVENTUALMENTE CONCEDIBILI ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE.</i>	<i>30</i>
<i>ART. 31. RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE</i>	<i>34</i>
TITOLO 8. SANZIONI	35
<i>ART. 32. ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.....</i>	<i>35</i>
<i>ART. 33. SUPERAMENTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE E DI EMISSIONE.....</i>	<i>35</i>
<i>ART. 34. SCHIAMAZZI E RUMORI MOLESTI</i>	<i>35</i>
<i>ART. 35. ESERCIZIO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE SENZA COMUNICAZIONE, AUTORIZZAZIONE O AL DI FUORI DEGLI ORARI AUTORIZZATI</i>	<i>35</i>
<i>ART. 36. IMPIANTI ELETTRACUSTICI DI LOCALI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE, DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI</i>	<i>35</i>
TITOLO 9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	36
<i>ART. 37. PROCEDIMENTI E ATTIVITA' IN CORSO.....</i>	<i>36</i>
<i>ART. 38. ENTRATA IN VIGORE</i>	<i>36</i>
<i>ART. 39. EFFICACIA DEL REGOLAMENTO</i>	<i>36</i>
TITOLO 10. ALLEGATO – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	37

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il presente Regolamento, adottato in adempimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", è finalizzato a:

- stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Classificazione Acustica del territorio Comunale;
- disciplinare l'esercizio delle sorgenti fisse che possono produrre alterazione dell'ambiente conseguenti all'inquinamento acustico, delle attività rumorose temporanee e delle infrastrutture dei trasporti al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti;
- consentire l'attuazione, per quanto di competenza del Comune, della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.

ART. 2 DEFINIZIONE DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Ai fini delle presenti norme, si intende per inquinamento acustico, l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

L'inquinamento acustico qui considerato è quello derivante dalle sorgenti fisse, dalle sorgenti mobili e dalle attività temporanee.

ART. 3 DEFINIZIONI TECNICHE

Rumore

E' un suono che provoca una sensazione non piacevole. Per suono si intende una perturbazione di carattere oscillatorio che si propaga in un mezzo elastico, di frequenza tale da essere percepita dall'orecchio umano.

Sorgenti sonore fisse

Sono gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili

Sono tutte le sorgenti sonore non comprese nella precedente definizione.

Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della stessa, in corrispondenza di spazi occupati da persone e comunità.

Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

dB – decibel

È l'indice di una scala che misura la pressione sonora, cioè l'intensità del suono che viene valutato rispetto ad un livello di riferimento costituito dalla soglia di udibilità. Non è un'unità di misura assoluta, ma esprime il rapporto tra la quantità di energia misurata ed il livello di riferimento stabilito. La scala dei dB è logaritmica ed il livello di riferimento è di 20 µPa; pertanto ad ogni aumento di 3 dB corrisponde un raddoppio della intensità sonora. Le sorgenti sonore si caratterizzano per intensità sonora e frequenza e provocano effetti diversi sulle persone anche a causa della differente composizione spettrale e non solo per la loro diversa intensità.

L_p - Livello di pressione acustica

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log (p/p_0)^2 \text{ dB}$$

dove:

p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa);

p₀ è la pressione di riferimento che si assume a 20 µPa in condizioni standard.

L_{eq(A)} - Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A"

Detto parametro rappresenta il livello di pressione sonora costante nel tempo avente lo stesso contenuto energetico del fenomeno osservato il cui livello è però variabile; in altre parole il L_{eq} rappresenta l'energia media del fenomeno acustico. E' espresso dalla seguente relazione:

$$L_{eq(A), T} = 10 \log [1/T] \int p_A^2(t) / p_0^2 * dt \text{ dB(A)}$$

dove:

$p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC 651).

p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento

T è l'intervallo di tempo

Il significato di curva di ponderazione "A" deriva dall'esigenza di misurare direttamente su un fonometro (strumento per la misurazione del rumore) il livello di pressione sonora così come percepito dall'uomo al fine di valutare una situazione di rischio uditivo o di disturbo.

Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A":

L_{AS} , L_{AF} , L_{AI} , esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" secondo le costanti di tempo *slow*, *fast*, *impulse*.

$L_{(n)}$

Si definisce livello percentile L_n il livello che è stato presente o superato per un intervallo di tempo pari a n % del tempo di misura considerato. Esso fornisce l'indicazione del livello medio e della fluttuazione di livello.

L_1

Livello sonoro presente o superato per un intervallo di tempo dell'1% della misura. Serve ad individuare le sorgenti e le cause che originano i valori di punta, i quali sono da un lato quelli che hanno una forte influenza sul valore del livello equivalente rilevabile e dall'altro sono le maggiori cause del disturbo e di degrado ambientale in aree urbane, dove il rumore da traffico è nettamente prevalente.

L_{10}

Livello sonoro presente o superato per un intervallo di tempo del 10% della misura. Questo parametro risulta utile ad eseguire una analisi del rumore prodotto dal traffico veicolare; in particolare evidenzia la consistenza del passaggio di mezzi pesanti.

L_{95}

Livello sonoro presente o superato per un intervallo di tempo del 95% della misura, in sintesi il parametro rappresentante il rumore di fondo. In altre parole L_{95} rappresenta in maniera normalizzata i livelli sonori minimi più frequenti che caratterizzano un determinato clima sonoro oppure, detto più semplicemente, rappresenta la sonorità dell'ambiente quando non transitano sorgenti mobili e non sono attive sorgenti fisse.

$\Delta (L_{10} - L_{90})$

La differenza tra i valori di $L_{10} - L_{90}$ risulta indicativa della variabilità della rumorosità nel periodo di misura.

Livello di rumore residuo - L_r

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

Livello di rumore ambientale - L_a

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Livello differenziale di rumore - L_d

Differenza tra il livello $L_{eq(A)}$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

Livello di rumore corretto - L_c

È definito dalla relazione:

$$L_c = L_a + KI + KT + KB$$

dove $KI=3$, $KT=3$ e $KB=3$ sono dei fattori correttivi espressi in dB(A) che devono essere addizionati al valore di livello di rumore ambientale qualora si individuano componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli L_{AImax} e L_{ASmax} per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

l'evento è ripetitivo; la differenza tra L_{AImax} e L_{ASmax} è superiore a 6 dB; la durata dell'evento a -10 dB dal valore L_{AFmax} è inferiore a 1 s. L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno. La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello L_{AF} effettuata durante il tempo di misura. Il valore di L_{Aeq} viene incrementato di un fattore KI così come definito al punto 15 dell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.

Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonalì (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di

incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative. L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione KT come definito al punto 15 dell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266:1987.

Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 20 kHz, si applica anche la correzione KB così come definita al punto 15 dell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

Tempo di riferimento - T_r

È il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

Tempo di osservazione - T_o

È un periodo di tempo compreso in T_r nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

Tempo di misura T_m

All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_m) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

ART. 4 MISURE E CONTROLLI

Il Comune esercita le funzioni amministrative di controllo del rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio (Classificazione Acustica). Le rilevazioni possono essere richieste, a titolo di supporto tecnico, al personale del Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente. È facoltà del Comune avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, della consulenza di tecnici qualificati e competenti in acustica ambientale, iscritti nell'elenco regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447. Nelle operazioni di controllo, tali tecnici qualificati sono supportati da personale incaricato della vigilanza, dipendente del Comune.

Le modalità tecniche di misurazione sono stabilite dall'allegato B del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*.

TITOLO 2. DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE APPARTENENTI A CLASSI ACUSTICHE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, sentiti i pareri degli organi tecnici del Comune, del Dipartimento A.R.P.A. competente per il territorio e dei comuni limitrofi, è stata approvata la Classificazione Acustica del territorio comunale, con suddivisione del territorio in sei classi acustiche (denominate I, II, III, IV, V, VI), secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991, dalla Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dalla D.G.R. 12 Luglio 2002, n. 7/9776.

L'adozione della Classificazione Acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze attribuite allo stesso dal D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dalle tabelle B e C allegate al D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e riportati nel successivo art. 6.

La Classificazione Acustica del Territorio Comunale, di cui al secondo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale quando, per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di aree esistenti, le caratteristiche di una o più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classi diverse, nell'ambito di quelle stabilite dall'art. 22 del presente regolamento vengono adottate varianti alla Classificazione Acustica. L'approvazione delle varianti alla Classificazione Acustica e del presente regolamento di attuazione della stessa seguono il procedimento amministrativo previsto nella D.G.R. 12 Luglio 2002 n. 7/9776.

ART. 6. VALORI LIMITE

Valori limite assoluti di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa.

Tabella B. Valori limite di emissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Tali valori si riferiscono al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.

Tabella C. Valori limite assoluti di immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

I limiti possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Comando di Polizia Locale, secondo le modalità indicate al Titolo VII del presente regolamento.

Valori limiti di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:

- se riferiti ad un ora, i valori della tabella C aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno, e cioè:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	60	45
II - Aree prevalentemente residenziali	65	50
III - Aree di tipo misto	70	55
IV - Aree di intensa attività umana	75	60
V - Aree prevalentemente industriali	80	65
VI - Aree esclusivamente industriali	80	75

- se relativi ai tempi di riferimento, quelli della Tab. C.

Il tempo a lungo termine T_L rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore T_L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la

valutazione di realtà specifiche locali. Si tratta in generale di un periodo annuale, ma potrebbe anche riguardare un periodo stagionale di alcuni mesi.

Valori limite di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio, e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tabella D. Valori di qualità

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Limite differenziale

Per tutte le classi acustiche, ad eccezione della VI, oltre ai limiti assoluti di immissione ed emissione, si applicano i “limiti differenziali” ovvero la differenza massima ammissibile tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale) corrisponde a:

- 5 dB(A): periodo diurno (06-22)
- 3 dB(A): periodo notturno (22-06).

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi con le modalità tecniche stabilite dall'allegato B del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.

Il limite differenziale non si applica:

- agli impianti “a ciclo produttivo continuo” come definiti dall'articolo 16 del presente regolamento;
- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
- Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno;
 - se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno.

ART. 7. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E LIMITI NELLE RISPETTIVE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA

L'inquinamento acustico originato dalle infrastrutture dei trasporti stradali è normato dal D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142 *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare”*.

Definizioni

Infrastruttura esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto. Ai fini dell'applicazione dei limiti sono considerati struttura esistente: gli ampliamenti in sede, l'affiancamento di infrastrutture stradali, le varianti.

Strada nuova: è una strada per la quale alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142 (16 giugno 2004), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Italiana n. 127 del 1 giugno 2004, non era ancora stato approvato il progetto di realizzazione.

Ambiente abitativo: ogni ambiente destinato alla permanenza di persone o comunità e utilizzato per le diverse attività umane.

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa: aree naturalistiche, parchi, aree destinate ad attività ricreative, aree territoriali edificabili.

Centro abitato: insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, secondo quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

Fascia di Pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Campo di applicazione

Si applica alle infrastrutture:

- A – Autostrade
- B – Strade extraurbane principali
- C – Strade extraurbane secondarie
- D – Strade urbane di scorrimento
- E – Strade urbane di quartiere
- F – Strade locali

Per tali sorgenti di rumore, non si applicano i valori limite di emissione, i valori limite di attenzione e i valori limite di qualità.

I valori limite di immissione sono verificati nei punti di maggiore esposizione e riguardano il solo rumore della/e infrastruttura/e stradale/i.

Fasce di pertinenza acustica

Infrastrutture nuova	Infrastrutture esistenti (m)
----------------------	------------------------------

realizzazione (m)		Tipo fascia A		Tipo fascia B
A	250	A	100	150
B	250	B	100	150
C₁	250	C_a	100	150
C₂	150	C_b	100	50
D	100	D_a	100	
		D_b	100	
E	30	E	30	
F	30	F	30	

Limiti di immissione per nuove infrastrutture

Nella fase progettuale per la realizzazione di nuove infrastrutture devono essere individuati dei corridoi progettuali che possano garantire la miglior tutela dei recettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

I limiti in vigore dal 16 giugno 2004 sono riportati nella seguente tabella.

Limiti di legge per le nuove infrastrutture stradali

Tipo di strada	Sottotipi	Ampiezza di fascia (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		250	50	40	65	55
B extraurbana principale		250	50	40	65	55
C extraurbana secondaria	C ₁	250	50	40	65	55
	C ₂	150	50	40	65	55
D urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tab. C, DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F locale		30				

*per le scuole vale solo il limite diurno

Limiti di immissione per infrastrutture esistenti e assimilabili

I limiti per le infrastrutture esistenti devono essere conseguiti con le modalità di cui al D.M. 29 novembre 2000.

Sono prioritari gli interventi nelle aree con presenza di scuole, ospedali, case di cura, case di riposo, poste in fascia A.

Le attività di risanamento nella fascia B o all'esterno di tale fascia devono essere armonizzate con i piani comunali.

Limiti per le infrastrutture esistenti sono indicati nella tabella seguente.

Limiti di legge per le infrastrutture stradali esistenti

Tipo di strada	Sottotipi	Ampiezza di fascia (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C extraurbana secondaria	C _a	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	C _b	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D urbana di scorrimento	D _a	100	50	40	70	60
	D _b	100	50	40	65	55
E urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tab. C, DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F locale	30					

*per le scuole vale solo il limite diurno

Interventi

Il rispetto dei valori sopra indicati è verificato a 1 m dalla facciata dell'edificio. Se i limiti previsti non sono tecnicamente conseguibili, si devono garantire i seguenti valori:

- 35 dB(A) notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) notturno per altri ricettori;
- 45 dB(A) diurno per le scuole.

Tali valori devono essere valutati all'interno dell'abitazione, nel centro stanza, a finestre chiuse e a 1,5 m dal pavimento.

I livelli di rumorosità all'interno delle abitazioni sono "valutati", ossia la loro determinazione non deve necessariamente procedere con le modalità previste dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", con un monitoraggio dei L_{Aeq} rilevati 24 ore al giorno per una settimana. Tale metodologia di

rilevamento prevista per le misurazioni in esterno non può per ovvie ragioni essere condotta in un locale di un insediamento residenziale occupato.

Nello stesso articolo sono indicate anche le priorità di intervento per la mitigazione del rumore ovvero:

- interventi sulla sorgente (barriere fonoisolanti, tunnel, ecc.);
- interventi sulla via di propagazione del rumore (per es. asfalti fonoassorbenti);
- interventi diretti al ricettore (sostituzione dei serramenti, rifacimento delle facciate, ecc.)

Interventi al ricettore

Gli eventuali interventi al ricettore saranno attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministeri della Salute e delle Infrastrutture dei Trasporti, ad oggi ancora non emanate.

Risanamento a carico del titolare

In caso di realizzazione di nuovi insediamenti in fascia di pertinenza acustica di infrastrutture esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti previsti dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142, sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciato dopo il 16 giugno 2004.

Per le nuove infrastrutture, gli ampliamenti in sede, gli affiancamenti e le varianti, gli interventi di mitigazione del rumore sono a carico del titolare del permesso a costruire, se rilasciato dopo l'approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura, e devono considerare solo la protezione della quota di rumore che riguarda la parte della costruzione eccedente i 4 m di quota.

TITOLO 3. PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO

ART. 8. REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il Comune di Dosso del Liro, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, provvederà a redigere e ad adottare i piani di risanamento acustico del proprio territorio, nei seguenti casi:

- superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997;
- presenza nella Classificazione Acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A). In tal caso il piano viene approvato contestualmente alla Classificazione Acustica del territorio comunale e riguarda solo le zone interessate al salto di classe.

Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente o nel Piano di Governo del Territorio, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento e dell'articolo 10, comma 5, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447.

Possono essere incaricati della redazione del piano di risanamento, tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale, iscritti nell'elenco regionale come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447.

ART. 9. CONTENUTI DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il piano di risanamento acustico comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, dalla Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 Novembre 2000 *“Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”*, devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree da risanare;
- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
- le priorità da seguire per quanto attiene gli interventi di risanamento;
- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

ART. 10. APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13. Può essere chiesto il parere di A.R.P.A. competente per il territorio a titolo di consulenza. Il parere di questo ente tuttavia non è né obbligatorio né vincolante.

Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico dell'avvenuta pubblicazione invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.

Il piano viene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale.

TITOLO 4. INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

ART. 11. NORME GENERALI

Fatte salve le disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio, i nuovi insediamenti artigianali/industriali di norma non sono ammessi nelle classi I e II, tranne deroga per attività i cui impianti di servizio (compressori, impianti di aspirazione, impianti refrigeranti, centrali termiche, ecc) e impianti produttivi, non siano causa di emissioni sonore in grado di modificare significativamente il clima acustico della zona.

Gli insediamenti industriali e artigianali esistenti all'interno delle classi I, II e III, IV devono valutare le proprie emissioni acustiche e, qualora necessario, adeguarle con un piano di risanamento da predisporre ai sensi dell'art. 15 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

Il Comune può favorire e promuovere la delocalizzazione di insediamenti produttivi verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

ART. 12. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate dal superamento dei limiti della Classificazione Acustica hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione, di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Il piano di risanamento acustico deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della Classificazione Acustica del territorio comunale da parte del Consiglio Comunale. Esso viene indirizzato al Comune, che per la relativa approvazione, qualora lo ritenga necessario, si avvarrà di un tecnico competente in acustica ambientale, iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge, richiedendo una risposta nel termine massimo di 60 giorni.

ART. 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

Le modalità di redazione dei piani di risanamento acustico sono quelle previste dalla D.G.R. 16 Novembre 2001, n. 7/6906; in particolare i piani stessi dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
- la tipologia di attività;
- la zona di appartenenza secondo la Classificazione Acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PGT;
- il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;

- la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale.

La relazione tecnica redatta dovrà essere corredata da allegati grafici, previsti dalla D.G.R. 16 Novembre 2001, n. 7/6906, con indicata la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore e la posizione dei recettori potenzialmente disturbati.

Dovranno inoltre essere valutati, con metodo previsionale, i benefici attesi dall'intervento di risanamento.

ART. 14. TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13, il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento delle imprese è pari a trenta mesi dalla data di presentazione del piano stesso.

Entro trenta giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa al Comune.

ART. 15. IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996 (19 Marzo 1997), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Italiana n. 52 del 4 Marzo 1997, che operano nelle zone non esclusivamente industriali (classi dalla I alla V), non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997.

Ai sensi dell'articolo 3.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, per i nuovi impianti a ciclo produttivo continuo, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per l'ottenimento di titolo abilitativo edilizio e titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

TITOLO 5. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 16. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, ai fini di ottenimento di titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di edifici da adibire a:

- nuovi impianti industriali e/o artigianali;
- impianti sportivi;
- impianti ricreativi (discoteche e similari);
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi;
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

deve essere consegnata un'adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, presentata secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 (dichiarazione presentata sotto propria responsabilità personale).

La valutazione di impatto acustico costituisce, inoltre, parte integrante delle istanze o segnalazioni per l'ottenimento di titolo abilitativo all'esercizio di attività produttiva, commerciale e/o di somministrazione alimenti e bevande, anche nei casi di sub-ingresso in proprietà o in gestione. Ogni modifica dell'esercizio delle attività che possa alterare il clima acustico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifica di macchinari, impianti tecnologici, introduzione diffusione musicale) è soggetta a presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico aggiornata.

Sono tenuti a predisporre un'adeguata documentazione di impatto acustico i soggetti titolari di progetti (Comune compreso) relativi alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, eliporti, aviosuperfici;
- strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale con le modalità previste dalla D.G.R. 8 Marzo 2002, n. VII/8313. La documentazione di previsione di impatto acustico, completa di cartografia e planimetrie orientate dei luoghi, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività in progetto, stimando con modalità previsionali le possibili modificazioni della situazione acustica riscontrabile nella zona e presso i potenziali recettori sensibili, ante operam.

La documentazione, unitamente all'istanza per l'ottenimento di titolo abilitativo edilizio o di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività viene inviata al Dipartimento A.R.P.A. territorialmente responsabile, per il parere di competenza, ove richiesto.

L'installazione di ogni altro impianto industriale o civile le cui emissioni acustiche possano determinare alterazioni significative della sonorità dell'ambiente esterno e degli ambienti confinati, è soggetta a preventiva valutazione previsionale di impatto acustico.

ART. 17. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere ad elevato impatto acustico ossia aeroporti, discoteche, impianti sportivi, ferrovie e strade di tipologia A, B, C, D, E e F.

La relazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto con decreto regionale, deve contenere:

- descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata al nuovo insediamento;
- individuazione e descrizione delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurati nell'area;
- informazioni sulla disposizione spaziale dell'edificio, sulla sua destinazione d'uso, sulla collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi;
- descrizione dei requisiti acustici degli edifici in progetto e dei loro componenti;
- descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento;
- valutazioni relative alla compatibilità acustica dell'insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area e se la stessa è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore.

La documentazione di clima acustico viene trasmessa dal Comune al Dipartimento ARPA di pertinenza territoriale, per il parere di competenza.

ART. 18. AUTOCERTIFICAZIONE

La documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge Regionale 10 Agosto 2001 n. 13, può essere proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, art. 1, lettera h, ed art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445).

Il documento di autocertificazione, sottoscritto dal Responsabile Legale dell'attività, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, meccanico, tessile, ecc), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, ecc.);

-
- Descrizione dei cicli tecnologici degli impianti, delle apparecchiature, con riferimento alle sorgenti di rumore presenti, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi;
 - Classificazione Acustica dell'area in base alla Classificazione Acustica approvata dal Comune o, in assenza di questa, in base alla classificazione provvisoria prevista dall'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 Marzo 1991;
 - Descrizione della situazione acustica preesistente, anche con informazioni di carattere qualitativo e descrittivo;
 - Distanza degli insediamenti abitativi più vicini all'attività;
 - Assenza di sorgenti acustiche che possono determinare alterazioni della sonorità dell'ambiente esterno e degli ambienti confinati.

ART. 19. TITOLI ABILITATIVI EDILIZI NELLA FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

La documentazione necessaria ad ottenere il titolo abilitativo edilizio all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture dei trasporti stradali e ferroviarie deve essere completata con il documento di valutazione previsionale di clima acustico di zona, di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

Per le aree non ancora edificate, interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 7 e 8, sono a carico del titolare del permesso di costruire.

ART. 20. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010 è stata pubblicata la Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Legge comunitaria 2009", che all'art. 15, riporta "*... il Governo è delegato ad adottare, [...], entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale. [...] In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, [...] la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati ...*".

Nella Legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge Comunitaria 2008", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2009, all'art. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico) veniva già indicata la necessità di riscrivere i decreti correlati con l'inquinamento acustico ed erano riportate alcune indicazioni inerenti l'applicazione del D.P.C.M. 5/12/1997; inoltre, il comma 5 stabiliva che "in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in

particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge [...]”.

Nel luglio 2010 l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) ha redatto, su richiesta del Ministero dell'Ambiente la norma UNI 11367 che descrive un metodo per la classificazione acustica degli edifici. Tuttavia, ad oggi, la norma è un documento volontario che può essere utilizzato dai collaudatori per definire la classe acustica di un immobile esistente o di nuova costruzione. I valori limite definiti nella norma non hanno valore di legge non essendo richiamati in alcun documento legislativo.

In attesa che gli organi di governo si pronuncino si riporta nei paragrafi seguenti quanto indicato dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 in merito alla determinazione dei requisiti acustici passivi.

La documentazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio per nuove costruzioni e ristrutturazioni (dove per ristrutturazione si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, delle facciate esterne, verniciatura esclusa) edifici adibiti a:

- residenze o assimilabili;
- uffici e assimilabili;
- alberghi e pensioni o assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

deve contenere, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 e del Vigente Regolamento Locale d'Igiene una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti con modalità previsionali il rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 Dicembre 1997.

Gli ambienti abitativi sono classificati secondo la seguente tabella (art. 2, D.P.C.M. 5 Dicembre 1997):

Categoria A	Edifici adibiti a residenze o assimilabili
Categoria B	Edifici adibiti ad uffici o assimilabili
Categoria C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Categoria D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli
Categoria F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
Categoria G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

R_w indice del potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti.

$D_{2m,nT,w}$ indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata.

$L_{n,w}$ indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato.

Il rumore prodotto da impianti tecnologici è caratterizzato da:

L_{ASmax}	livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo.
L_{Aeq}	livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A per i servizi a funzionamento continuo.

I requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici, sono riportati nella seguente tabella.

Categorie di edifici	Parametri				
	$R_w(*)$	$D_{2m,nt,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1) D	55	45	58	35	25
2) A, C	50	40	63	35	35
3) E	50	48	58	35	25
4) B, F, G	50	42	55	35	35

Gli uffici comunali competenti, in fase di rilascio del certificato di agibilità, possono richiedere una valutazione strumentale del rispetto dei valori limite suddetti, effettuate in conformità all'allegato A del D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 e alle norme tecniche UNI EN ISO 140-4-5 e UNI EN ISO 717-1.

ART. 21. PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Nella definizione di nuove destinazioni d'uso delle aree territoriali devono essere considerate le fonti d'inquinamento acustico presenti o previste, in modo da prevederne gli effetti e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

Ad ogni adozione di Piano di Governo del Territorio o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la Classificazione Acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla D.G.R. del 12 Luglio 2002 n. 7/9776 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

Tutti i progetti urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale devono essere corredati da idonea documentazione che attesti la conformità degli interventi alla Classificazione Acustica delle zone in cui questi vengono realizzati. Qualora necessario, il Responsabile del Procedimento può chiedere la presentazione di una proposta di variante alla Classificazione Acustica, la quale dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale.

La variante alla Classificazione Acustica del territorio comunale non deve modificare l'impianto generale del piano e non deve mettere il Comune nelle condizioni di dover approvare un piano di risanamento acustico.

TITOLO 6. MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 22. RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE

Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo, nell'utilizzo di tali veicoli, di limitare le manovre ed operazioni rumorose, al minimo richiesto dalle necessità di conduzione dei veicoli stessi.

In particolare sono vietati da parte dei conducenti e proprietari di autoveicoli le seguenti operazioni e comportamenti:

- segnalazioni acustiche per chiamare o attirare l'attenzione;
- partenze a scatto degli autoveicoli tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto;
- effettuare colpi di acceleratore a motore acceso e a veicolo fermo;
- riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera presso abitazioni civili;
- transitare con apparecchi radio a bordo di autoveicoli tenuti a volume elevato;
- transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, al di fuori dei casi necessari.

Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui all'art. 6. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare, il Sindaco adotta provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite assoluti di immissione previsti per la zona, e dei limiti stabiliti dal D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142, per le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture, il rumore prodotto dal traffico veicolare stradale è verificato in prossimità della facciata e con il microfono posto ad un'altezza pari a quella del primo piano degli edifici prospicienti la sede stradale. Nel caso in cui non siano presenti edifici, le misure vengono effettuate a distanza di due metri dal limite della carreggiata e con il microfono posto a 4 m di altezza dal piano campagna.

Gli accertamenti sono disposti dal Responsabile del Comando di Polizia Locale e sono effettuati dal Dipartimento ARPA territorialmente competente o da un tecnico competente in acustica ambientale specificamente incaricato dal Comune.

Il Comune riceve i piani di contenimento ed abbattimento del rumore determinato dalle infrastrutture dei trasporti, di cui al D.M. 29 Novembre 2000 e all'articolo 9 della Legge

Regionale 10 Agosto 2001, n. 13, per la formulazione delle osservazioni di competenza. Il Comune si avvale della consulenza di ARPA o di un tecnico competente in acustica ambientale per la valutazione dei piani presentati dai gestori delle infrastrutture di trasporto.

ART. 23. RUMORE PRODOTTO DA ATTIVITÀ SVOLTE ALL'APERTO

Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nel presente regolamento.

Ai sensi degli articoli del successivo Titolo VII sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Il Responsabile del Servizio può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare attività temporanee in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

ART. 24. RUMORE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DOMESTICHE E DA ABITAZIONI PRIVATE CON EFFETTI SULL'INTERNO E SULL'ESTERNO DELLE STESSE

È facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale. Le stesse non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 22.00.

Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

Periodo Invernale (1 Ottobre – 31 Marzo)

- da Lunedì a Venerdì: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00;
- Sabato e Domenica: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00.

Periodo estivo (1 Aprile – 30 Settembre)

- da Lunedì a Venerdì: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 21.00;
- Sabato-Domenica: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 21.00.

Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Comando di Polizia Locale, devono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti utili a ridurre la rumorosità delle attrezzature impiegate limitando le operazioni di maggior disturbo, a brevi periodi nell'arco della giornata.

Nei box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino rumori molesti. Sono

permesse attività potenzialmente rumorose che abbiano carattere occasionale, se svolte da privati, a titolo di passatempo, hobby, o manutenzione periodica. Le stesse dovranno essere svolte nell'ambito degli orari di cui al comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali.

I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare di questi ultimi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.

Ai dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, e a bordo degli autoveicoli, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo massimo di 15 minuti.

ART. 25. LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE DOTATI DI IMPIANTI ELETTROACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE

I luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento o dei limiti concessi in deroga dietro istanza rivolta al Responsabile del Servizio (Ufficio Commercio), ai sensi dell'articolo 30. Sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2, del D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n. 215, effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello stesso D.P.C.M..

ART. 26. CAMPANE

Il suono delle campane è escluso dall'ambito di applicabilità dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997. In base a casistiche esistenti in letteratura, il Comune in particolari situazioni può rivolgersi alle autorità ecclesiastiche di zona per concordare l'adozione di eventuali provvedimenti.

TITOLO 7. AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

ART. 27. DEFINIZIONE ATTIVITÀ TEMPORANEE

Si definisce “temporanea” qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili.

ART. 28. ATTIVITÀ SOGGETTE

È sottoposto a preventiva autorizzazione, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento, lo svolgimento delle seguenti attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico:

- cantieri edili e stradali;
- manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
- feste popolari, patronali, politiche effettuate all'aperto;
- luna park e circhi;
- manifestazioni politiche e religiose effettuate all'aperto;
- concerti all'aperto;
- annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti;
- utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno;
- spettacoli pirotecnici.

Fatte salve le normali procedure di istanza o segnalazione previste per i singoli procedimenti dalle normative di settore, la richiesta di autorizzazione alle emissioni sonore in deroga ai limiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento è presentata in carta semplice al Comune almeno 20 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Responsabile del Servizio e corredata da una relazione illustrativa contenente:

- i contenuti e le finalità dell'attività;
- la durata dell'attività;
- il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- la caratterizzazione urbanistica della zona circostante l'area dove si svolge l'attività e l'individuazione dei recettori sensibili (abitazioni) potenzialmente più esposti alle immissioni rumorose della stessa.

Nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, occorre quantificare l'eventuale incremento di traffico veicolare indotto dall'attività.

I cantieri edili e stradali aperti per conto del Comune, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune, non sono sottoposte all'autorizzazione di cui al comma 1. In sede di gara d'appalto la ditta deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

Le attività temporanee elencate al comma 1, che risultino prive di autorizzazione, sono immediatamente sospese con ordinanza del Responsabile del Comando di Polizia Locale.

ART. 29. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

L'Amministrazione Comunale ha dichiarato la presenza di aree per manifestazioni a carattere temporaneo; si tratta principalmente di sagre e feste di campagna localizzate in aree esterne al centro abitato (monti) organizzate da Pro Loco e Alpini in periodo estivo, due volte a stagione.

L'Amministrazione Comunale si atterrà a quanto stabilito dall'art. 8 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 per il rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività a carattere temporaneo.

ART. 30. LIMITI ACUSTICI, ORARI E DEROGHE EVENTUALMENTE CONCEDIBILI ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE.

Nella tabella seguente vengono riportati, per ciascuna attività a carattere temporaneo, gli orari entro cui è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi e gli eventuali limiti derogabili.

LIMITI E ORARI PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

ATTIVITÀ	ORARI CONSENTITI	DEROGA AGLI ORARI	LIMITE DIFFERENZIALE DIURNO 5 DB(A)	LIMITE DIFFERENZIALE E NOTTURNO 3 DB(A)	LIMITI DI ZONA*
1. Cantieri edili e stradali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 19.00 (estate) Dalle 14.00 alle 18.00 (inverno) Sabato pomeriggio e Domenica esclusi (per cantieri stradali escluso anche il sabato mattina)	SI In periodo diurno e solo per lavorazioni non rumorose	Derogato	Nessuna deroga	Derogati
2. Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	Dalle 7.00 alle 21.00	SI La richiesta deve essere accompagnata da idonea documentazione	Derogato	Nessuna deroga	Derogati
3. Luna park	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 20.00 Venerdì e Sabato: fino alle 21.00	NO	Derogato	Nessuna deroga	Derogati
4. Circhi	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	NO	Derogato	Nessuna deroga	Derogati
5. Piano bar , concerti, spettacoli, piccoli intrattenimenti, musica con Dj (o similari) connessi con esercizio pubblico all'interno dei locali	Fino alle 24.00 previa comunicazione	NO	Nessuna deroga	Nessuna deroga	Derogati

ATTIVITÀ	ORARI CONSENTITI	DEROGA AGLI ORARI	LIMITE DIFFERENZIALE DIURNO 5 DB(A)	LIMITE DIFFERENZIAL E NOTTURNO 3 DB(A)	LIMITI DI ZONA*
Occasionale (6 giorni complessivamente nella stagione)					
5- Piano bar , concerti, spettacoli, piccoli intrattenimenti, musica con Dj (o similari) connessi con esercizio pubblico all'interno dei locali Non Occasionale (più di 6 giorni complessivamente nella stagione)	Fino alle 24.00 per un massimo di 3 giorni/settimana previa autorizzazione e valutazione impatto acustico	NO	Nessuna deroga	Nessuna deroga	Nessuna deroga
6. Concerti, spettacoli, piccoli intrattenimenti, musica con Dj (o similari) ALL'APERTO connessi con esercizio pubblico Occasionali	VIETATI (concedibile solo per locali di Piazza Garibaldi previa autorizzazione della Giunta comunale)	SI La richiesta deve essere accompagnata da idonea documentazione	Derogato	Derogato	Derogati
7. Concerti, spettacoli, intrattenimenti all'APERTO organizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale	Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 Venerdì e Sabato: fino alle 24.00	SI La richiesta deve essere accompagnata da idonea documentazione (salva la facoltà dell'Amministrazione di riduzione dell'orario)	Derogato	Derogato	Derogati

ATTIVITÀ	ORARI CONSENTITI	DEROGA AGLI ORARI	LIMITE DIFFERENZIALE DIURNO 5 DB(A)	LIMITE DIFFERENZIAL E NOTTURNO 3 DB(A)	LIMITI DI ZONA*
8. Discoteche all'aperto Occasionale (7 giorni complessivamente nella stagione)	VIETATE	-	-	-	-
9. Discoteche all'aperto Non occasionali	VIETATE	-	-	-	-
10. Manifestazioni politiche, religiose e culturali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 24.00	Si	Derogato	Nessuna deroga	Derogati
11. Feste popolari, sagre, feste politiche senza intrattenimento	Fino alle 24.00	NO	Derogato	Nessuna deroga	Derogati
12. Mercati e vendite ambulanti	Dalle 6.00 alle 19.30 (periodo invernale) Dalle 6.00 alle 20.30 (periodo estivo)	SI La richiesta deve essere accompagnata da idonea documentazione	Derogato	Nessuna deroga	Derogati
13. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli	Dalle 8.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 18.00	NO	Derogato	Nessuna deroga	Nessuna deroga
14. Utilizzo di macchine agricole	Dalle ore 8.00 alle 12.30 Dalle ore 14.00 alle 21.00	NO	Derogato	Nessuna deroga	Nessuna deroga

*Il rispetto del limite di zona deve essere valutato considerando l'emissione acustica generata complessivamente dall'attività durante il tempo di esercizio, rapportata all'intero tempo di riferimento notturno o diurno con le modalità di cui al Decreto Ministero Ambiente 16 marzo 1998 all. B punto 2 lettera b).

I cantieri edili sono tenuti ad utilizzare macchinari recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D. Lgs 4 Settembre 2002, n. 262.

ART. 31. RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

L'Ufficio competente, preposto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività temporanee rumorose, anche in deroga al rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del presente regolamento, verifica i permessi di costruire nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea, per cui si chiede autorizzazione, non risulti incompatibile con il contesto sociale e urbanistico e con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In essa sono contenute prescrizioni relativamente a:

- limiti derogati;
- orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti del presente regolamento;
- precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico.

Nessuna delle attività di cui all'articolo 29 può essere intrapresa senza l'autorizzazione prevista dal presente articolo.

Su tutto il territorio comunale inoltre sono vietate attività pirotecniche estemporanee quali lancio di razzi, spari nel centro abitato, scoppio di petardi e similari, e schiamazzi di ogni tipo. Sono esclusi dal presente comma gli spari effettuati durante l'attività venatoria, effettuata nel rispetto dei disposti legislativi vigenti.

TITOLO 8. SANZIONI

ART. 32. ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale (art. 10, comma 1, Legge 26 Ottobre 1995 n. 447).

La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, e delle disposizioni dettate del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (art. 10, comma 3, Legge 26 Ottobre 1995 n. 447).

ART. 33. SUPERAMENTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE E DI EMISSIONE

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di immissione e di emissione di cui all'art. 6 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 (art. 10, comma 2, Legge 26 Ottobre 1995 n. 447).

ART. 34. SCHIAMAZZI E RUMORI MOLESTI

Chiunque provoca rumori molesti in maniera tale da arrecare disturbo è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Locale.

ART. 35. ESERCIZIO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE SENZA COMUNICAZIONE, AUTORIZZAZIONE O AL DI FUORI DEGLI ORARI AUTORIZZATI

Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 29 senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti è punito con sanzione amministrativa per inosservanza dei regolamenti comunali, ai sensi dell'art 7/bis del DLgs 267/2000 e s.m.i., e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività.

ART. 36. IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI LOCALI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE, DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI

I titolari di locali di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e pubblici esercizi con intrattenimento musicale che non sono in possesso dell'autocertificazione prevista dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, sono puniti con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 (art. 10, Legge 26 Ottobre 1995, n. 447) e con la sospensione dell'esercizio dell'attività, fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M. anzidetto.

TITOLO 9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 37. PROCEDIMENTI E ATTIVITA' IN CORSO

Le attività temporanee di cui all'art. 30 del presente regolamento che, alla data di entrata in vigore dello stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza al Responsabile del Servizio entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 38. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere di A.R.P.A. competente per il territorio e delle commissioni tecniche comunali.

La Giunta Comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali e alla cittadinanza intera.

ART. 39. EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si applica all'insediamento e all'esercizio di tutte le attività disciplinate dallo stesso, anche ove non vi siano specifici riferimenti all'interno della normativa di settore. Le norme del presente Regolamento prevalgono su eventuali disposizioni contrastanti contenute in Ordinanze e/o Regolamenti comunali antecedenti lo stesso.

Qualsiasi prescrizione del presente regolamento che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

Si dà mandato ai competenti settori di redigere apposita modulistica conforme alle disposizioni del presente regolamento.

TITOLO 10. ALLEGATO – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa comunitaria

- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

Normativa nazionale

- Codice Penale Italiano, art. 659
- Codice Civile Italiano, artt. 844 e 2043
- Circolare Ministeriale 22/05/67 N. 3150 “Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici degli edifici”
- DM 18/12/75 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”
- DPCM 01/03/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
- Legge 26/10/95, N. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
- DM 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”
- DM 31/10/97 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”
- DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- DPCM 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
- DPR 11/12/97, N. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”
- DM 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
- DPCM 31/03/98 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, primo comma, lettera b), e dell’art. 2, sesto, settimo e ottavo comma, della legge 26 ottobre 1994, N. 447 «Legge quadro sull’inquinamento acustico»”
- DPR 18/11/98, N. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”
- DPCM 16/04/99, N. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”
- DM 20/05/99 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”
- DPR 09/11/99, N. 476 “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496 concernente il divieto di voli notturni”
- DM 03/12/99 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”
- DM 29/11/00 “Criteri per la predisposizione, da parte della società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”

-
- DPR 03/04/01, N. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447”
 - DM 23/11/01 “Modifiche dell’allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”
 - Legge 31/10/03, N. 306 “Delega al governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall’inquinamento acustico”
 - DPR 30/03/04, N. 142 “Disposizioni per il contenimento per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”
 - DM 01/04/04 “Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale”
 - Circolare Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 06/09/04 “Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”
 - D. Lgs 17/01/05 N. 13 “ Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari”
 - D. Lgs 19/08/05, N. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”

Normativa Regione Lombardia

- LR 14/08/99, N. 16 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Arpa”
- LR 10/08/01, N. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”
- DGR 16/11/01, N. 7/6906 “Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” articolo 15, comma 2, e della Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico” articolo 10, comma 1 e comma 2”
- DGR 08/03/02, N. 7/8313 “Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull’inquinamento acustico» e Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»”
- DGR 02/07/02, N. 7/9776 “Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull’inquinamento acustico» e Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della Classificazione Acustica del territorio comunale»”
- DGR 01/10/02, N. 7/10556 “Approvazione dello schema di Convezione tra la Regione Lombardia e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente per la

realizzazione degli interventi denominati «Presidio tecnico regionale rumore aeroportuale» e «Predisposizione delle curve di isolivello per Linate, Malpensa, Orio al Serio», nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia sottoscritto il 2 febbraio 2001”

- DGR 13/12/02, N. 7/11582 “Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del Comune”
- DGR 23/04/04, N. 7/17264 “Bando per l’assegnazione e l’erogazione ai Comuni dei contributi a fondo perduto per la predisposizione della Classificazione Acustica in attuazione dell’art. 17, comma 1 della L.R. 10 Agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico»”
- DGR 17/05/04, N. 7/17516 “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle Autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione delle L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003. Ob. 3.10.9 – Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali”

Disposizioni ARPA LOMBARDIA

- Linee guida del 03/05/2004 “Inquinamento acustico; norma, procedure e prassi per il controllo ambientale”.